

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 6 ottobre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo **FOGGIA CALCIO**

(avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Foggia/Cosmano del 6.2.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003)

RESPINTO

2) “ **calciatore CANCEMI VINCENZO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

3) “ **POL. QUARTIERE TICHE**
(avverso la sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato in corso – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

4) “ **calciatore FARANO NICOLA**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

RIUNITI

ACCOLTI gli appelli dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte **RESPINTO** l'appello della Pol. Quartiere Tiche.

Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini

5) Reclamo FROSINONE CALCIO

RESPINTO

(avverso la punizione sportiva di perdita 0 – 3 della gara di Coppa Italia Serie C Isernia/Frosinone del 20.8.2003, l'ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di n. 1 punto in classifica – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003)

6) “ CALCIO COMO

RIUNITI

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4 e 16 comma 3 C.G.S., inflitta a seguito di Deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

l'appello n. 6 e le istanze di amnistia del Calcio Como e del Sig. Preziosi Enrico di cui ai nn. 10 e 13 e

RINVIATI alla riunione del 13.10.2003

7) “ U.S. PIEVE DI BONO

RINVIATO alla riunione del 13.10.2003

(avverso decisioni merito gara Coppa Italia Pieve di Bono/Condinesettaurese del 31.8.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

8) “ S.S. ALDENO

RINVIATO alla riunione del 13.10.2003

(avverso la declaratoria di inammissibilità della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino A.A. in merito gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

9) Istanza di sospensione delle sanzioni inflitte al RESPINTA CALCIO CATANIA e al Sig. RICCARDO GAUCCI

- inibizione per 10 mesi al Sig. Riccardo Gaucci e dell'ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania rispettivamente per violazione dell'art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1379/388pf/EF/MM;
- ammenda di € 10.000,00 ciascuno rispettivamente per violazione dell'art. 3 comma 1, del C.G.S., dell'art. 4, comma 3, del C.G.S. al Sig. Riccardo Gaucci e per le violazioni degli artt. 3, comma 2, 2, comma 4 e 4, comma 5 C.G.S. la società Calcio Catania a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1371/384 pf/EF/MM.

Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

10) Richiesta di amnistia del CALCIO COMO

RIUNITO al n. 6

(della sanzione dell'ammenda di € 30.000,00, per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4 e 16 comma 3 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

11) “ dell’A.C. PRO EBOLITANA

(della sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

SOSPESA LA DECISIONE concede alla società istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati

- 12) Richiesta di amnistia del Sig. DE VITA COSIMO **SOSPESA LA DECISIONE** concede al**
(della sanzione dell'inibizione per mesi dieci per violazione degli artt. 27 comma 1 e 2 dello Statuto e 1 comma 1 C.G.S. inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003) Sig. De Vita Cosimo il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati
- 13) “ **Sig. ENRICO PREZIOSI **RIUNITO** al n. 6****
(della sanzione per l'inibizione per mesi uno per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 C.G.S., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

Roma 6 ottobre 2003